

# CERTIFICATO O AUTOCERTIFICAZIONE? NON DIMENTICHIAMO CHE OGGI C'È UNA "TERZA VIA": LA VISURA ANAGRAFICA

Servizi demografici » Autocertificazione, accesso agli atti, privacy e deleghe » Autocertificazione, accesso agli atti, privacy e deleghe

## Dnews

Martedì, 08 Ottobre 2019

di Andrea Antognoni

Sempre più spesso gli operatori dei servizi demografici, in particolare chi sta allo sportello, si trova nelle vesti di consulente personale che deve interpretare le necessità del cittadino, non sempre a conoscenza di quale documento abbia effettivamente bisogno ma per il quale, in ogni caso, gli è stato detto di rivolgersi "in anagrafe".

Ben sa, a tal proposito, l'ufficiale d'anagrafe che molto spesso chi si presenta allo sportello per richiedere un certificato in realtà ha unicamente bisogno del dato per compilare un'autocertificazione, in quanto chi richiede l'informazione non ha formalmente bisogno di un certificato, quindi non dovrebbe neppure pretenderlo dal cittadino.

Ma con le novità introdotte dal nuovo regolamento anagrafico modificato dal D.lgs n. 126/2015 e che si applicano non appena il Comune subentra in Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, ecco che gli sportellisti devono sapere che vi è anche una terza via: **la visura anagrafica**. Ovvero, semplicemente, il diritto di ogni cittadino residente di ricevere dalla p.a., quindi dall'anagrafe, **i propri dati anagrafici personali**. Nessuno escluso.

Il Regolamento anagrafico oggi vigente vede infatti un nuovo comma, il quinto, in chiusura dell'art. 35, che così recita: "*Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo*". Gli interessati non richiedono certificati, ma esercitano i diritti!

Quali? Anche qui occorre fare chiarezza, in quanto il D.lgs n. 196/2003 è stato recentemente modificato dal D.lgs n. 101/2018 (che ha, ironicamente, abrogato il titolo II della parte I richiamata all'art. 35 c. 5 del Regolamento anagrafico) ma, soprattutto, risulta nella gerarchia delle fonti superato dal **Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR)**. Per farla breve: i diritti esistono sempre, ma oggi sono contenuti nel GDPR.

Va, quindi, richiamato l'art. 15 del Regolamento europeo, "**Diritto di accesso dell'interessato**" che dispone, tra gli innumerevoli diritti che ogni cittadino può vantare presso qualsiasi soggetto che opera un trattamento sui propri dati, anche "**l'accesso ai dati personali**" da cui deriva, in base al terzo comma, l'obbligo del titolare del trattamento di fornire "**una copia dei dati personali oggetto di trattamento**".

Per gli operatori anagrafici è fondamentale capire il cambio di paradigma: il cittadino non chiede un certificato, non ha bisogno di compilare un'autocertificazione, ma semplicemente ci chiede di ricevere copia dei dati personali contenuti in anagrafe. Questo tipo di documentazione è inquadrabile come "**Visura anagrafica**" ovvero un documento – o diversi tipi di documenti – che si limita alla riproduzione dei dati anagrafici e che deve essere rilasciato, su richiesta, esclusivamente al diretto interessato.

Non essendo nel campo della certificazione ma in quello dell'esercizio dei diritti, **non troveranno applicazione né la normativa sull'imposta di bollo né quella sui diritti di segreteria**. Sia il GDPR all'art. 15 sia, in passato, il Garante italiano della privacy in relazione all'analogica disposizione contenuta nel Codice, oggi abrogata, indicano che tale diritto di accesso è **sostanzialmente gratuito**. Il Regolamento europeo prevede che "*in caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi*".

Come tradurre tutto ciò in pratica? Semplice: il gestionale deve consentire agli operatori di emettere nuovi documenti che forniranno dati identici a quelli contenuti nei certificati ma non dovranno somigliare ai certificati. Le visure anagrafiche dovranno riportare i dati anagrafici più frequentemente richiesti (residenza, stato di famiglia, variazioni anagrafiche storiche) e dovrà essere rilasciabile anche una visura anagrafica completa del cittadino.

E' consigliabile indicare in alto, subito dopo l'intestazione del Comune, che la visura è rilasciata "**ai sensi dell'art. 35 c. 5-bis DPR n. 223/1989 e dell'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**" così da specificare in base a quale norma si sta emettendo il documento.

In calce sarà, invece, possibile inserire una dicitura che specifichi che la visura è rilasciata sig. Tizio (il diretto interessato) "**al fine esclusivo di garantire il diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali come previsto dall'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'art. 35 c. 5-bis del DPR n. 223/1989**".